



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Tenere correttamente legati i cani

I cani non possono essere tenuti legati a catene corte poiché esse limitano fortemente la loro libertà di movimento e l'animale non ha la possibilità di allontanarsi se si sente disturbato o minacciato da passanti. Le presenti informazioni tecniche descrivono i requisiti da soddisfare per poter tenere legato un cane.

Liberi dalla catena per cinque ore al giorno

I cani non possono essere tenuti costantemente legati. Durante la giornata devono avere la possibilità di muoversi liberamente per almeno cinque ore (art. 3 cpv. 4 e 71 cpv. 3 OPAn). Nel computo di questo tempo non contano solo le passeggiate, ma, per esempio, anche l'accompagnamento al lavoro sui campi o in stalla.

Uscite quotidiane

I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, durante la passeggiata devono potersi muovere senza guinzaglio. Se un cane non può essere portato fuori, deve avere la possibilità di muoversi liberamente in un recinto esterno o in un giardino. Il tempo in cui i cani restano nel canile o sono legati alla catena mobile non vale come uscita (cfr. art. 71 cpv. 1 - 2 OPAn). Indicativamente, la grandezza di un recinto esterno non deve essere inferiore alle seguenti superfici minime: 30 m² per cani fino a 20 kg, 40 m² per cani della categoria di peso 20- 45 kg, 50 m² per cani di peso superiore a 45 kg (queste misure corrispondono al quintuplo della superficie minima di un canile per un cane della rispettiva categoria di peso).

Sufficienti contatti sociali quotidiani

Ai cani bisogna garantire quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani (cfr. art. 70 cpv. 1 OPAn). I cani adattano strettamente la loro attività alle abitudini delle persone di riferimento. Pertanto non è sufficiente che il cane trascorra solo la notte in casa con gli esseri umani. La sua esigenza di contatti sociali può essere soddisfatta per esempio tramite passeggiate comuni, lasciandolo presenziare ad attività domestiche e in giardino o dedicandogli attenzioni sotto forma di esercizi di addestramento, carezze, cura del pelo o giochi.

Alimenti e acqua

I cani devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Se sono tenuti all'aperto, c'è il pericolo che l'acqua geli quando le temperature si abbassano. Quest'eventualità va evitata con misure adeguate, per esempio controllando l'acqua più volte al giorno o distribuendola in abbeveratoi resistenti al gelo o riscaldabili.

Superficie minima di 20 metri quadrati

I cani tenuti legati devono potersi muovere in un'area di almeno 20 metri quadrati attorno alla catena mobile (cfr. art. 71 cpv. 3 OPAn). Questa superficie deve essere realmente a disposizione del cane: non può essere occupata da apparecchi o simili né deve trovarsi in un luogo sfavorevole, dove il cane è isolato dal suo ambiente tramite strutture come scale o casse.

Collare

Il collare non deve ferire né recare dolore al cane (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). Pertanto è vietato l'impiego di collari a strozzo o con aculei interni (cfr. art. 4 cpv. 2, 71 cpv. 3, 73 cpv. 2 lett. b OPAn).

Catena mobile

La catena non deve aggrovigliarsi né rimanere impigliata, poiché questo limita il raggio di movimento del cane. Pertanto l'ordinanza sulla protezione degli animali prescrive l'uso di una catena mobile (cfr. art. 71 cpv. 3 OPAn). La catena mobile accompagna il movimento del cane in quanto è fissata a un filo teso sopraelevato con un anello che scorre lungo l'intera lunghezza del filo.

Cuccia, protezione dalle condizioni meteorologiche

I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero dove possono trovare un giaciglio adeguato (cfr. art. 72 cpv. 1, 2 OPAn). Il ricovero deve offrire protezione dal caldo, dal freddo, dall'umidità, dal vento e dall'insolazione (cfr. art. 6 OPAn). A questo scopo sono adatti una cuccia appropriatamente isolata o uno spazio sempre accessibile in casa o nella stalla. Le dimensioni del ricovero devono consentire al cane di sdraiarsi sul fianco con le zampe allungate e di stare in posizione seduta (cfr. art. 7 cpv. 2 OPAn).

Pavimenti

I suoli devono essere configurati in modo che non sia pregiudicata la salute degli animali (art. 7 cpv. 3 OPAn). I pavimenti fissi devono essere sufficientemente puliti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali (cfr. art. 34 cpv. 1 OPAn).

Giaciglio adeguato

I cani devono disporre di un giaciglio adeguato (art. 72 cpv. 1 OPAn). Il materiale del giaciglio non deve irritare la pelle, deve essere asciutto, deformabile e igienicamente innocuo. Inoltre non deve essere ingeribile dai cuccioli.

Settore di riposo adeguato

Fuori dal ricovero, i cani devono disporre di un settore di riposo adeguato (cfr. art. 72 cpv. 1 OPAn). I settori di riposo devono essere facili da tenere puliti e asciutti. Per esempio possono essere adatti un tavolo basso o un piedistallo.

Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 4 cpv. 2 LPAn Principi

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 3 cpv. 4 OPAn Principi

⁴ Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.

Art. 4 cpv. 1 OPAn Alimentazione

¹ Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua [...].

Art. 6 OPAn Protezione dalle condizioni meteorologiche

Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

³ I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 34 cpv. 1 OPAn Pavimenti

¹ I pavimenti fissi devono essere antisdrucchiolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

Art. 70 cpv. 1 OPAn Contatti sociali

¹ I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.

Art. 71 OPAn Movimento

¹ I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.

² Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui i cani restano nel canile o sono legati alla catena mobile non vale come uscita.

³ I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 m² attorno alla catena mobile. L'impiego del collare a strozzo è vietato.

Art. 72 OPAn Ricovero, pavimenti

¹ I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.

² I cani devono disporre di un giaciglio adeguato.

³ I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati.

Art. 73 cpv. 2 lett. b OPAn Trattamento dei cani

² I provvedimenti per correggere il comportamento dei cani devono essere adeguati alla situazione. È proibito:

b. utilizzare:

1. collari a strozzo senza arresto,
2. collari con aculei interni,
3. altri strumenti ausiliari di conduzione muniti di elementi sporgenti verso l'interno;